

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**DECRETO 2 novembre 2011**

De-materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria). (11A14746)

IL RAGIONIERE DELLO STATO
del ministero dell'economia e delle finanze

di concerto con

IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'
del ministero della salute

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni (Sistema Tessera Sanitaria) ed, in particolare, il comma 5-bis, introdotto dall'art. 1, comma 810 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e dei Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) e la ricetta elettronica;

Visto il DPCM 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-bis del citato art. 50, concernente, tra l'altro, i dati delle ricette e le relative modalita' di trasmissione telematica da parte dei medici prescrittori del SSN al Sistema di accoglienza centrale (SAC) del Ministero dell'economia e delle finanze e la ricetta elettronica;

Visto l'art. 11, comma 16 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede che, nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi di cui al citato art. 50, al fine di accelerare il conseguimento dei risparmi derivanti dall'adozione delle modalita' telematiche per la trasmissione delle ricette mediche di cui al medesimo art. 50, commi 4, 5 e 5-bis, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze, cura l'avvio della diffusione della suddetta procedura telematica, adottando, in quanto compatibili, le modalita' tecniche operative di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65. L'invio telematico dei predetti dati sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione medica in formato cartaceo;

Visto il decreto del 26 febbraio 2010, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65, concernente la definizione delle modalita' tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC, attuativo del citato DPCM 26 marzo 2008;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del 15 luglio 2004 del Ministro della salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2005, n. 1, concernente l'istituzione di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo;

Visto il decreto interministeriale 17 marzo 2008 e successive modificazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile

2008, n. 86 di modifica del decreto ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 del citato art. 50, concernente il modello di ricetta medica a carico del SSN e SASN;

Visto il decreto del Ministero della salute 10 marzo 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006 e successive modificazioni, concernente "Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato III-bis al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49;

Visto il decreto interministeriale 11 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, attuativo dell'art. 79, comma 1-sexies, lettere a) e b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente il controllo delle esenzioni per reddito;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;

Visto il decreto 18 marzo 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2008, n. 86, attuativo del comma 5 del citato art. 50, concernente le modalita' di trasmissione dei dati delle ricette da parte delle strutture di erogazione dei servizi sanitari;

Considerato di dover definire la tempistica e le modalita' di trasmissione dei dati della ricetta elettronica da parte dei medici prescrittori del SSN e dei SASN, nonche' da parte delle strutture di erogazione dei servizi sanitari, al fine di garantire l'univocita' di erogazione della prestazione a fronte di ciascuna ricetta elettronica;

Visto il comma 10 del citato art. 50, il quale prevede, tra l'altro, che il Ministero dell'economia rende disponibili i dati delle ricette alle ASL, regioni e province autonome e al Ministero della salute;

Ritenuto di poter procedere all'attuazione nelle regioni delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, tramite accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le singole regioni, nonche' con i SASN, come previsto dal citato decreto 26 febbraio 2010;

Visto l'art. 4, comma 4 del citato DPCM 26 marzo 2008, il quale prevede, tra l'altro, che per la trasmissione telematica dei dati delle ricette, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, detta le ulteriori disposizioni attuative, tenuto conto degli eventuali progetti regionali (SAR) di cui al medesimo art. 4;

Visto il vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti del Servizio Sanitario Nazionale con le farmacie;

Decreta:

Art. 1

Dematerializzazione della ricetta medica per le prescrizioni a carico del SSN e dei SASN

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 16, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in relazione ai piani di diffusione di cui all'art. 2 del presente decreto, la ricetta cartacea di cui al decreto 17 marzo 2008 citato nelle premesse e' sostituita dalla ricetta elettronica generata dal medico prescrittore secondo le modalita' di cui al disciplinare

tecnico Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibili alle regioni, alle aziende sanitarie locali, ai medici prescrittori e alle strutture di erogazione dei servizi sanitari, i servizi definiti nell'Allegato 1.

3. Il medico prescrittore al momento della generazione della ricetta elettronica di cui al comma 1, invia al SAC, tenuto conto degli eventuali SAR, in conformita' a quanto previsto dal paragrafo 5.5 del Disciplinare tecnico del DPCM 26 marzo 2008, i dati della medesima ricetta elettronica, comprensivi del numero di ricetta elettronica (NRE), del codice fiscale dell'assistito titolare della prescrizione e dell'eventuale esenzione dalla compartecipazione dalla spesa sanitaria, secondo le modalita' previste dal decreto interministeriale 11 dicembre 2009, citato nelle premesse.

4. A fronte dell'esito positivo dell'invio telematico dei dati di cui al comma 3, il medico prescrittore rilascia all'assistito il promemoria cartaceo della ricetta elettronica, secondo il modello riportato nel disciplinare tecnico Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Su richiesta dell'assistito, tale promemoria puo' essere trasmesso tramite i canali alternativi di cui all'Allegato 1.

5. A fronte dell'esito negativo dell'invio telematico dei dati di cui al comma 3, il medico segnala tale anomalia al Sistema Tessera Sanitaria, secondo le modalita' di cui all'Allegato 1 e provvede alla compilazione della prescrizione a carico del SSN e dei SASN utilizzando il ricettario standardizzato di cui al decreto 17 marzo 2008 citato nelle premesse, fermo restando l'obbligo dell'invio telematico dei relativi dati ai sensi del citato DPCM 26 marzo 2008.

6. All'atto dell'utilizzazione da parte dell'assistito della ricetta elettronica di cui al comma 1, la struttura di erogazione dei servizi sanitari, sulla base delle informazioni di cui al promemoria della medesima ricetta elettronica di cui al comma 4 reso disponibile dall'assistito, inerenti l'NRE della prescrizione e il codice fiscale dell'assistito titolare della medesima prescrizione, preleva dal SAC, tenuto conto degli eventuali SAR, i dati della relativa prestazione da erogare, comprensivi dell'indicazione dell'eventuale esenzione dalla compartecipazione dalla spesa sanitaria. La struttura di erogazione dei servizi sanitari ritira il predetto promemoria presentato dall'assistito.

7. In caso di indisponibilita' dei dati di cui al comma 6, la struttura di erogazione dei servizi sanitari segnala tale anomalia al Sistema Tessera Sanitaria, secondo le modalita' di cui all'Allegato 1 ed eroga la prestazione rilevando i medesimi dati dal promemoria di cui al comma 4, reso disponibile dall'assistito. Ai fini della trasmissione telematica dei dati di cui al comma 8 dell'art. 50 citato nelle premesse, la struttura di erogazione dei servizi sanitari ritira il predetto promemoria presentato dall'assistito.

8. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 ed 8 dell'art. 50 citato nelle premesse, la struttura di erogazione dei servizi sanitari trasmette telematicamente al SAC, tenuto conto degli eventuali sistemi regionali autorizzati ai sensi del comma 11 del predetto art. 50, le informazioni relative alla prestazione erogata, secondo le modalita' di cui all'Allegato 1 e provvede alla rendicontazione delle prestazioni secondo le vigenti disposizioni.

9. Ai sensi del comma 10 del citato art. 50, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibili alle ASL di competenza, i dati di cui ai commi 3 e 8.

Piano di diffusione nelle regioni della dematerializzazione della ricetta medica per le prescrizioni a carico del SSN e dei SASN

1. Ai sensi del decreto 26 febbraio 2010, richiamato nelle premesse, la diffusione e la messa a regime, presso le singole regioni e province autonome delle disposizioni di cui al presente decreto e' definita attraverso accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le singole regioni e province autonome, tenuto conto degli eventuali SAR, nonche' delle specificita' delle prescrizioni mediche e della loro valenza sul territorio nazionale.

2. Con specifici accordi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute sara' definita la diffusione e la messa a regime delle disposizioni di cui al presente decreto per i SASN.

3. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 inerenti la diffusione presso le singole regioni, le province autonome e i SASN delle disposizioni di cui al presente decreto, sono da concludersi entro settembre 2012.

4. In relazione agli accordi di cui al comma 3, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e' stabilito il programma di messa a regime in ogni singola regione e provincia autonoma, circa il completamento delle attivita' concordate.

Art. 3

Medicinali stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le prescrizioni di farmaci di cui al decreto del Ministero della salute 10 marzo 2006 e successive modificazioni citato nelle premesse.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2011

Il Ragioniere Generale dello Stato
del Ministero
dell'economia e delle finanze
Canzio

Il capo dipartimento
della qualita' del Ministero
della salute
Palumbo

Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Disciplinare Tecnico**Dematerializzazione della ricetta medica per le prescrizioni a carico del SSN e SASN.**

(articolo 11, comma 16, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

1. Introduzione

Il presente documento ha lo scopo di definire le modalità tecniche e i servizi resi disponibili dal SAC, ai fini dell'attuazione di quanto previsto articolo 11, comma 16, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la de-materializzazione della ricetta elettronica dalla fase di prescrizione a quella di erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del SSN.

Si riportano di seguito alcune definizioni di concetti esposti di seguito nel documento:

Numero Ricetta Elettronica (NRE): numero univoco generato dal Sistema di Accoglienza Centrale tramite il quale è possibile numerare le ricette elettroniche.

Lotto di NRE: insieme di numeri elettronici che varia da un minimo di 100 ad un massimo di 1 miliardo.

Ricettario elettronico: insieme di 100 Numeri di Ricetta Elettronica.

Enti abilitati all'assegnazione dei ricettari ai medici (cfr. art. 50, comma 2 del DL 269/2003): sono da intendersi le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed dei policlinici universitari, le Regioni / Province Autonome provviste di SAR.

Medici prescrittori: soggetti aventi un rapporto di convenzione con il SSN oppure dipendenti di Strutture sanitarie pubbliche abilitati a prescrivere prestazioni a carico del SSN e SASN

Strutture di erogazione dei servizi sanitari: strutture sanitarie accreditate con il servizio sanitario nazionale identificate mediante la codifica del Ministero della salute, abilitate a erogare prestazioni a carico del SSN

Promemoria: copia della ricetta prescritta dal medico

2. Modalità di accesso al SAC e trattamento dei dati

Per quanto riguarda le modalità di accesso al SAC, si rimanda a quanto previsto dal DPCM 26 marzo 2008.


Per quanto riguarda il trattamento dei dati e l'obbligo di riservatezza si fa riferimento a quanto disposto all'art. 2 del DPCM 26 marzo 2008.



3. Descrizione dei servizi messi a disposizione dal SAC

Di seguito sono elencati i servizi erogati dal sistema SAC per la gestione della ricetta elettronica:

1. Servizio comunicazione al SAC del fabbisogno di “ricettari elettronici” da parte delle regioni
2. Servizio richiesta al SAC di lotti di Numeri di ricetta elettronica (NRE) da parte degli Enti abilitati all’assegnazione dei ricettari ai medici o dai medici stessi
3. Servizio di associazione Numero di Ricetta Elettronica (NRE) ad un medico da parte degli Enti abilitati all’assegnazione dei ricettari ai medici
4. Servizi di interrogazione al SAC su dati inerenti agli NRE da parte delle regioni, degli Enti abilitati all’assegnazione dei ricettari ai medici o dai medici stessi
 - a) Interrogazione sui i lotti di NRE presenti presso il SAC
 - b) Interrogazione sull’associazione di singoli NRE e medico prescrittore
 - c) Interrogazione sugli NRE utilizzati per numerare ricette elettroniche
5. Servizi per la gestione dei dati della ricetta elettronica da parte da parte dei medici prescrittori.
 - a) Servizio per l’invio dei dati della ricetta al SAC per la generazione della ricetta elettronica
 - b) Servizio di visualizzazione dei dati della ricetta elettronica
 - c) Servizio per l’annullamento della ricetta elettronica
6. Servizi per la gestione dei dati della ricetta elettronica da parte delle strutture di erogazione dei servizi sanitari al SAC
 - a) Servizio di visualizzazione dei dati della ricetta elettronica
 - b) Servizio di sospensione della ricetta elettronica da erogare
 - c) Servizio per l’invio dei dati della ricetta al SAC per la comunicazione di chiusura dell’erogazione di una ricetta elettronica
7. Servizio di controllo asincrono della validità dei bollini farmaceutici
8. Servizio di fornitura dati agli erogatori
9. Servizio di richiesta “ricevute di trasmissione”



3.1. Servizio comunicazione al SAC del fabbisogno di “ricettari elettronici” da parte delle regioni

Il servizio consente alle regioni di comunicare al SAC il fabbisogno massimo di ricettari elettronici da rendere disponibili ai medici prescrittori di propria competenza.

La soglia annuale NRE prescrittore serve per limitare la quantità di NRE che un singolo medico può prelevare per se stesso con l'apposito servizio di richiesta lotti,

La Regione/P.A. deve indicare il numero massimo di NRE che ogni singolo medico della Regione/P.A. può utilizzare in un anno.

3.2. Servizio richiesta al SAC di lotti di Numeri di ricetta elettronica (NRE) da parte degli Enti abilitati all'assegnazione dei ricettari ai medici o dai medici stessi

Il servizio consente agli enti abilitati all'assegnazione dei ricettari ai medici o ai prescrittori stessi di richiedere lotti di NRE.

Nel caso in cui gli NRE sono richiesti da un ente abilitato all'assegnazione dei ricettari, l'associazione con il codice fiscale del medico e l'indicazione della sua specializzazione può essere contestuale alla richiesta o avvenire a posteriori.

Nel caso l'associazione sia contestuale, ogni richiesta può essere fatta solo per 100 o per 1000 NRE alla volta, ripetuta per il numero necessario di volte, limitatamente al valore della Soglia Annuale NRE Prescrittore, comunicata in precedenza dalla Regione.

Nel caso avvenga a posteriori, devono essere seguite le indicazioni descritte al paragrafo 3.3.

La richiesta di NRE da parte del medico prescrittore per se stesso deve sempre essere effettuata per soli 100 NRE alla volta, ripetuta per il numero necessario di volte, limitatamente al valore della Soglia Annuale NRE Prescrittore, comunicata in precedenza dalla Regione.

A seguito degli accordi con le singole regioni/province autonome, il servizio può anche non essere utilizzato nel caso in cui il SAC assegni alla ricetta un NRE al momento della registrazione: in tal caso il medico prescrittore deve dichiarare secondo quale delle sue possibili specializzazioni sta compilando la ricetta.

3.3. Servizio di associazione Numero di Ricetta Elettronica (NRE) ad un medico da parte degli Enti abilitati all'assegnazione dei ricettari ai medici

Il servizio consente agli enti abilitati all'assegnazione dei ricettari ai medici, di associare uno o più NRE ad un medico prescrittore, comunicando al SAC l'associazione NRE - codice fiscale del medico prescrittore - specializzazione del medico. Tale operazione deve essere effettuata solo se nell'utilizzo del “Servizio richiesta al SAC di lotti di Numeri di ricetta elettronica (NRE) da parte degli Enti abilitati all'assegnazione



dei ricettari ai medici o dai medici stessi” non è stato comunicato contestualmente il codice fiscale del medico prescrittore e la sua specializzazione. Il servizio in questione, da un punto di vista temporale, deve seguire il “Servizio richiesta al SAC di lotti di Numeri di ricetta elettronica (NRE) da parte degli Enti abilitati all’assegnazione dei ricettari ai medici o dai medici stessi” e deve precedere il “Servizio per l’invio dei dati della ricetta al SAC per la generazione della ricetta elettronica”.

A seguito degli accordi con le singole regioni/province autonome, il servizio può anche non essere utilizzato nel caso in cui il SAC assegni alla ricetta un NRE al momento della trasmissione telematica della ricetta elettronica con esito positivo al SAC, anche tramite SAR: in tal caso il medico prescrittore deve dichiarare secondo quale delle sue possibili specializzazioni sta compilando la ricetta.

3.4. Servizi di interrogazione al SAC su dati inerenti agli NRE

I servizi consentono agli Enti abilitati all’assegnazione dei ricettari ai medici oppure al medico prescrittore di poter interrogare il SAC al fine di conoscere lo stato degli NRE di propria competenza.

3.4.1. Interrogazione sui i lotti di NRE presenti presso il SAC

Lo scopo di tale servizio è quello di fornire dati inerenti un intero lotto di NRE di competenza.

Tramite tale interrogazione e a seguito di un’apposita funzionalità che deve essere implementata nel gestionale di cartella clinica, possono essere resi disponibili al medico, in locale, gli NRE con cui numerare in proprio le ricette che compila.

3.4.2. Interrogazione sull’associazione di singoli NRE e medico prescrittore

Lo scopo di tale servizio è quello di fornire una lista di singoli NRE e la loro associazione con il codice fiscale di un medico prescrittore..

3.4.3. Interrogazione sugli NRE utilizzati per numerare ricette elettroniche

Lo scopo di tale servizio è quello di fornire una lista di singoli NRE che sono stati utilizzati per numerare ricette elettroniche.

3.5. Servizi per la gestione dei dati della ricetta elettronica da parte da parte dei medici prescrittori

I servizi messi a disposizione del medico consentono di procedere all’invio dei dati della prescrizione a carico del SSN utilizzando i Numeri di ricetta elettronici (NRE) resi disponibili dal SAC, anche tramite SAR., di visualizzare e di annullare quanto precedentemente inserito, secondo le modalità di cui al comma



5-bis dell'articolo 50 della L. 326/2003 e del relativo decreto attuativo DPCM 26/3/2008. La rettifica di una ricetta elettronica da parte del medico, può avvenire tramite annullamento della medesima ricetta ed inserimento di una nuova.

3.5.1. Servizio per l'invio dei dati della ricetta al SAC per la generazione della ricetta elettronica

Il medico prescrittore, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 5.5 del Disciplinare tecnico del DPCM 26/3/2008, invia i dati della ricetta elettronica a fronte del verificarsi di ogni evento di prescrizione.

Il medico, all'atto dell'invio telematico dei dati della prescrizione al SAC, anche tramite SAR, procede alla stampa del promemoria secondo il modello riportato nel disciplinare tecnico Allegato 2.

Il promemoria terrà conto dell'eventuale richiesta dell'assistito ai sensi dell'art. 87 del Codice della privacy.

In particolare, a fronte della specifica richiesta dell'assistito, il medico prescrittore, al momento della trasmissione telematica al SAC, anche tramite SAR, della ricetta elettronica, imposta lo specifico valore nell'apposito campo del tracciato che consente di implementare la funzione di apposizione del c.d. tagliando, di cui al decreto 17 marzo 2008, concernente il modello di ricettario medico.

Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare la ricetta trasmessa con esito positivo come "da erogare".


Il SAC, in attuazione del citato articolo 11, comma 16, del D.L. 78/2010, il quale prevede ulteriori modalità tecniche per la trasmissione delle ricette mediche di cui al predetto articolo 50, comma 5-bis, rende disponibile ai medici prescrittori, in via ulteriore, il servizio web per la compilazione della ricetta.

Il medico prescrittore, servendosi dell'applicazione web presente nel portale del Sistema TS, compila la ricetta elettronica e la invia al SAC. All'atto della registrazione viene fornito il NRE. Tramite detta applicazione è possibile procedere alla stampa del promemoria da consegnare all'assistito.

3.5.2. Servizio di visualizzazione della ricetta elettronica

Il servizio permette ad un medico prescrittore di visualizzare una ricetta elettronica inserita da lui stesso, secondo le disposizioni vigenti.

Le ricette compilate dai medici del SASN permettono di visualizzare, tutti i dati inseriti, fra i quali, oltre ai dati anagrafici già inseriti nella ricetta, anche le informazioni relative alla condizione di imbarco dell'assistito, riportati nelle matrici delle ricette cartacee.



3.5.3. Servizio per l'annullamento della ricetta elettronica

Il servizio permette ad un medico prescrittore di annullare una ricetta elettronica precedentemente inserita.

Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare la ricetta annullata con esito positivo come “annullata”.

3.6. Servizi di gestione della ricetta elettronica da parte delle strutture di erogazione dei servizi sanitari al SAC

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 50 della L. 326/2003, all'atto dell'utilizzazione della ricetta medica, la struttura di erogazione dei servizi sanitari, sulla base delle informazioni del promemoria di cui all'articolo 1, comma 4 del presente decreto comunicate dall'assistito, inerenti l'NRE della prescrizione e il codice fiscale dell'assistito titolare della medesima prescrizione, preleva dal SAC, ovvero il SAR, con tali due elementi.

I servizi consentono alla strutture di erogazione dei servizi sanitari:

- di visualizzare esclusivamente i dati della ricetta elettronica per cui l'assistito sta chiedendo l'erogazione;
- di sospendere la ricetta nei casi di indisponibilità ad erogare le prestazioni in un unico momento temporale, in modo che nessun altro erogatore possa effettuare operazioni su di essa,
- di comunicare al SAC l'avvenuta erogazione, totale o parziale, di quanto richiesto,
- e, per i soli erogatori farmaceutici, di richiedere al SAC, ovvero al SAR, la cancellazione o annullamento di ricette di propria competenza per diversi casi riconducibili ad errori di dispensazione .

3.6.1. Servizio di visualizzazione della ricetta elettronica

Il servizio permette alle strutture di erogazione di visualizzare, in maniera esclusiva rispetto a tutti gli altri erogatori, una ricetta elettronica inserita da un medico prescrittore.

Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare la ricetta visualizzata con esito positivo come “in corso di erogazione”.

La visualizzazione è condizionata dal fatto che la ricetta sia ancora da erogare.

In tal caso, limitatamente alle ricette elettroniche per le quali siano state oscurate dal medico prescrittore le generalità dell'assistito (con le modalità descritte nel paragrafo 3.5.1), il SAC fornisce gli specifici servizi che consentono alle strutture di erogazione di visualizzare tali informazioni, nei casi e per le finalità previste dal decreto 17 marzo 2008, concernente il modello di ricettario medico, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 87 del Codice della privacy.



L'erogatore, nel caso in cui l'erogazione non possa essere effettuata, deve rilasciare, tramite apposita operazione, la ricetta che aveva visualizzato in maniera esclusiva, in modo che sia disponibile agli altri erogatori.

Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare la ricetta rilasciata con esito positivo come "da erogare".

3.6.2. Servizio di sospensione della ricetta elettronica da erogare.

Il servizio permette ad una struttura di erogazione di sospendere momentaneamente l'erogazione delle prescrizioni contenute in una ricetta visualizzata e "in corso di erogazione".

Ciò può avvenire se l'erogazione non può essere effettuata in un unico momento temporale ma deve protrarsi nel tempo, in questo caso il servizio garantirà che in tale periodo nessun altro erogatore possa né visualizzare né tanto meno erogare la ricetta sospesa.

Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare la ricetta sospesa con esito positivo come "sospesa".

L'operazione di sospensione si conclude automaticamente nel momento in cui avviene l'invio dei dati per la comunicazione della fine erogazione da parte della struttura sanitaria accreditata che l'aveva generata.

Diversamente, se l'erogazione non può essere effettuata nonostante l'avvenuta sospensione, l'erogatore deve obbligatoriamente revocare quanto precedentemente comunicato, rendendo in tal modo la ricetta nuovamente disponibile agli altri erogatori ovvero "da erogare".

3.6.3. Servizio per l'invio dei dati della ricetta al SAC da parte delle strutture sanitarie accreditate per la comunicazione di chiusura dell'erogazione di una ricetta elettronica


La struttura di erogazione dei servizi sanitari trasmette al SAC (anche tramite il SAR) all'atto dell'utilizzazione della ricetta elettronica le informazioni della erogazione, sia parziale che totale, della prestazione.

Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare tale ricetta come "erogata".

La trasmissione dei dati della ricetta deve avvenire contestualmente all'erogazione, al fine di garantire l'univocità di tale operazione, con riferimento alla tempistica di trasmissione della prestazione da parte delle strutture di erogazione dei servizi sanitari, ai sensi del citato articolo 11, comma 16 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Al momento dell'erogazione e, di conseguenza, dell'invio dei dati:

- nel caso di farmaci, la struttura di erogazione trasmette il codice AIC ed il numero identificativo apposti sul bollino presente sulla confezione, di cui al Decreto del Ministro della salute 2 agosto 2001 e s.m.i, oltre ai dati contabili derivanti dalla vendita;



- nel caso di prestazioni specialistiche, la struttura di erogazione trasmette il codice della prestazione erogata, oltre ai dati inerenti il ticket e il valore della prestazione. Dichiara, tramite la valorizzazione di un apposito campo, che l'assistito attesta di avere fruito della prestazione.

3.6.4. Servizio per il rettifica della ricetta da parte delle strutture di erogazione dei servizi farmaceutici

Il servizio consente alla struttura per l'erogazione dei servizi farmaceutici, secondo le casistiche previste dalla normativa vigente di riferimento, di comunicare al SAC, anche tramite SAR, la rettifica della stessa, con conseguente annullamento dell'informazione precedentemente fornita sull'utilizzo del numero identificativo univoco della singola prestazione e inserimento della prestazione erogata.

3.7. Servizio di controllo asincrono della validità dei bollini farmaceutici

Al Ministero della salute vengono giornalmente forniti dal SAC i NRE ed i codici identificativi univoci delle confezioni di medicinali erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale, estratti da tutte le ricette trasmesse, per il controllo di validità. Il servizio permette inoltre di raccogliere dalle farmacie i codici identificativi univoci delle confezioni di medicinali erogati non a carico del Servizio Sanitario Nazionale, da trasmettere al Ministero della salute sempre ai fini del controllo di validità.

3.8. Servizio di fornitura dati agli erogatori


Al fine di consentire all'erogatore di disporre dei dati necessari alla compilazione delle Distinte Contabili Riepilogative da presentare alla ASL di competenza, il servizio consente all'erogatore stesso di disporre di un file contenente i dati relativi alle prestazioni erogate.

3.9. Servizio di richiesta "ricevute di trasmissione"

Al fine di consentire all'erogatore di disporre della documentazione a supporto della rendicontazione per il rimborso al SSR, il servizio consente all'erogatore stesso di disporre di un documento elettronico in formato aperto e non modificabile attestante la corretta trasmissione al SAC dei dati relativi alle prestazioni erogate. L'originale di tale documento elettronico viene conservato a cura del SAC.

4. Modalità di fruizione dei servizi del SAC

Il medico e l'erogatore possono comunicare con il SAC attraverso i consueti canali di fruizione tramite web services o da applicazione web, come previsto dall'art. 50 della L. 326/2003 e dai suoi decreti attuativi e, in particolare, dal DPCM 26/3/2008.



In caso di impossibilità nella fruizione di tali servizi per ragioni dipendenti dal medico o dall'erogatore, devono essere utilizzati gli strumenti già messi a disposizione dal SAC per darne comunicazione.

4.1. Altri canali per la fruizione dei servizi

Potranno essere resi disponibili ulteriori canali per accedere ai servizi di cui al presente disciplinare erogati dal SAC, in modo particolare per la fruizione del promemoria da parte degli assistiti.

Il SAC renderà noti tali canali e le relative modalità di fruizione attraverso il sito del Ministero dell'economia e delle finanze (www.sistemats.it).

5. Specifiche tecniche dei servizi messi a disposizione del SAC

Di seguito sono descritte le specifiche dei servizi previsti dal SAC. I dettagli tecnici relativi alla struttura del messaggio in formato XML, con i formati dei campi e i controlli sugli stessi, verranno pubblicati nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze (www.sistemats.it), secondo le modalità previste dal DPCM 26.3.2008.

5.1. Servizio comunicazione al SAC del fabbisogno “ricettari elettronici” da parte delle regioni

Il servizio deve essere utilizzato dalla Regione/P.A.

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di fabbisogno:

Descrizione campo	Caratteristiche	Fonte
Pincode cifrato del richiedente	Elemento obbligatorio	Regione /P.A.
Codice regione	Elemento obbligatorio	Regione /P.A.
Soglia Annuale NRE Regionale	Elemento obbligatorio	Regione /P.A.
Soglia Annuale NRE Prescrittore	Elemento obbligatorio	Regione /P.A.



Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di accettazione del fabbisogno:

Formato dell'elemento in caso di corretta ricezione:

Descrizione
codice regione
Soglia Annuale NRE Regionale
Soglia Annuale NRE Prescrittore, con specificazione della tipologia di specializzazione
codice dell'esito del controllo
descrizione dell'esito del controllo

5.2. Servizio richiesta al SAC di lotti di Numeri di ricetta elettronica (NRE) da parte degli Enti abilitati all'assegnazione dei ricettari ai medici o dai medici stessi

Il servizio può essere utilizzato dagli Enti abilitati all'assegnazione dei ricettari ai medici oppure dal singolo medico per se stesso.

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di richiesta lotti:

Descrizione campo	Caratteristiche	Fonte
Pincode cifrato del richiedente	Elemento obbligatorio	Ente abilitato / medico
Codice regione	Elemento obbligatorio	Ente abilitato / medico
Identificativo del lotto indicante quanti Numeri di Ricetta Elettronica vengono richiesti	Elemento obbligatorio	Ente abilitato / medico
codice fiscale del medico prescrittore a cui deve essere assegnato il lotto	Elemento facoltativo	Ente abilitato / medico
Codice specializzazione del medico prescrittore a cui deve essere assegnato il lotto	Elemento facoltativo	Ente abilitato / medico



Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di accettazione della richiesta lotti:

Formato dell'elemento in caso di corretta ricezione:


Descrizione
codice regione
codice raggruppamento lotto
identificativo del lotto
codice del lotto assegnato
codice indicante l'esito della richiesta
descrizione indicante l'esito della richiesta
codice fiscale medico indicato in input
tipologia di specializzazione indicata in input

5.3. Servizio di associazione Numero di Ricetta Elettronica (NRE) ad un medico da parte degli Enti abilitati all'assegnazione dei ricettari ai medici

Il servizio può essere utilizzato dalla Regione/P.A. oppure dalla ASL/Azienda Ospedaliera.

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di associazione NRE-medico:

Descrizione campo	Caratteristiche	Fonte
Pincode cifrato del richiedente	Elemento obbligatorio	Regione-P.A. / ASL-AO
Ripetizione dei seguenti elementi, fino al raggiungimento della grandezza massima permessa per il file		
NRE iniziale	Elemento obbligatorio	Regione-P.A. / ASL-AO
NRE finale	Elemento facoltativo Deve essere impostato solo se si vuole comunicare un intervallo di NRE consecutivi e senza interruzioni numeriche, compresi tra il valore indicato in NRE iniziale e NRE finale, estremi compresi. L'NRE	Regione-P.A. / ASL-AO




	iniziale e l’NRE finale devono obbligatoriamente appartenere ad uno stesso lotto	
Codice fiscale del medico prescrittore a cui viene associato un NRE o un intervallo di NRE	Elemento obbligatorio	Regione-P.A. / ASL-AO
Specializzazione del medico prescrittore a cui viene associato un NRE o un intervallo di NRE	Elemento obbligatorio	Regione-P.A. / ASL-AO
Data di attribuzione di un NRE o di un intervallo di NRE ad un medico prescrittore	Elemento obbligatorio	Regione-P.A. / ASL-AO

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di accettazione dell’associazione NRE-medico:

Formato dell'elemento in caso di corretta ricezione:

Descrizione
NRE composto da 15 cifre
codice fiscale del medico prescrittore
specializzazione del medico prescrittore
data di attribuzione
data di ricezione
codice esito dell’operazione,
descrizione dell’esito dell’operazione



5.4. Servizi di interrogazione al SAC su dati inerenti agli NRE

I servizi consentono agli Enti abilitati all'assegnazione dei ricettari ai medici oppure al medico prescrittore di poter interrogare il SAC al fine di conoscere differenti informazioni inerenti ai singoli NRE o a lotti di NRE.

5.4.1. Interrogazione sui i lotti di NRE presenti presso il SAC

Il servizio può essere utilizzato dagli Enti abilitati all'assegnazione dei ricettari ai medici oppure dal singolo medico prescrittore.

Il servizio fornisce i dati relativi ad un solo lotto di NRE, se impostato unicamente il suo identificativo, oppure i dati relativi ad una lista di lotti di NRE, se impostati gli altri parametri combinati tra loro.

Il risultato di tale interrogazione è sempre riferito ad un intero lotto e non ai singoli NRE componenti un lotto.

Per utilizzare il servizio indicare obbligatoriamente o facoltativamente i seguenti valori di input, a seconda del richiedente.

Per tutti i soggetti e per ogni tipo di interrogazione indicare obbligatoriamente il pincode cifrato del richiedente

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di interrogazione lotti di NRE:

Descrizione campo	Caratteristiche	Fonte
Codice della Regione/P.A.	Elemento obbligatorio per Regione/P.A.-ASL/AO Elemento facoltativo per medico	Regione/P.A-ASL/AO-Medico
Numero lotto	Elemento facoltativo	Regione/P.A-ASL/AO-Medico
Data di richiesta lotto al SAC "DAL"	Elemento facoltativo	Regione/P.A-ASL/AO-Medico
Data di richiesta lotto al SAC "AL"	Elemento facoltativo	Regione/P.A-ASL/AO-Medico
Codice ASL/AO	Elemento facoltativo per Regione/P.A. Elemento obbligatorio per	Regione/P.A-ASL/AO-Medico



	ASL/AO Non impostare per medico	
Codice fiscale del medico prescrittore	Elemento facoltativo per Regione/P.A.-ASL/AO Elemento obbligatorio per medico	Regione/P.A-ASL/AO-Medico
Specializzazione del medico prescrittore	Elemento facoltativo	Regione/P.A-ASL/AO-Medico
Tipo lotto	Elemento facoltativo	Regione/P.A-ASL/AO-Medico

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di accettazione di interrogazione lotti di NRE:

Formato dell'elemento in caso di corretta ricezione:

Descrizione
Codice lotto NRE
codice fiscale del medico prescrittore a cui il lotto NRE è associato (se presente)
ente/medico prescrittore richiedente il lotto NRE
data di richiesta lotto al SAC
data assegnazione lotto al medico prescrittore
specializzazione del medico prescrittore
tipo lotto
specializzazione del medico prescrittore
tipo lotto

5.4.2. Interrogazione sull'associazione di singoli NRE e medico prescrittore

Lo scopo di tale servizio è quello di fornire una lista di singoli NRE che sono stati associati ad un codice fiscale di un medico prescrittore. Questo servizio non fornisce informazioni sull'effettivo utilizzo di un NRE a fronte di una ricetta elettronica, per cui si rimanda all'apposito servizio.



Il servizio può essere utilizzato dalla Regione/P.A., dalla ASL/Azienda Ospedaliera oppure dal singolo medico prescrittore.

Il risultato di tale interrogazione è sempre riferito a singoli NRE componenti un lotto.

Per utilizzare il servizio indicare obbligatoriamente o facoltativamente i seguenti valori di input.

Per tutti i soggetti e per ogni tipo di interrogazione indicare obbligatoriamente il pincode cifrato del richiedente.

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di interrogazione associazione NRE-medico:

Descrizione campo	Caratteristiche	Fonte
Codice della Regione/P.A.	Elemento obbligatorio per Regione/P.A.-ASL/AO Elemento facoltativo per medico	Regione/P.A-ASL/AO-Medico
Singolo NRE	Elemento facoltativo	Regione/P.A-ASL/AO-Medico
Numero lotto	Elemento facoltativo	Regione/P.A-ASL/AO-Medico
Codice ASL/AO	Elemento facoltativo per Regione/P.A. Elemento obbligatorio per ASL/AO Non impostare per medico	Regione/P.A-ASL/AO-Medico
Codice fiscale di un medico prescrittore	Elemento facoltativo per Regione/P.A.-ASL/AO Elemento obbligatorio per medico	Regione/P.A-ASL/AO-Medico
Data associazione NRE-CF MEDICO "DAL"	Elemento facoltativo	Regione/P.A-ASL/AO-Medico
Data associazione NRE-CF MEDICO "AL"	Elemento facoltativo	Regione/P.A-ASL/AO-Medico
Specializzazione del medico prescrittore	Elemento facoltativo	Regione/P.A-ASL/AO-Medico
Tipo lotto	Elemento facoltativo	



Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di accettazione associazione NRE-medico:

Formato dell'elemento in caso di corretta ricezione:

Descrizione
Codice NRE
codice fiscale del medico prescrittore a cui l'NRE è associato
ente/medico prescrittore richiedente l'NRE
data assegnazione NRE al medico prescrittore
specializzazione del medico prescrittore
tipo lotto

5.4.3. Interrogazione sugli NRE utilizzati per numerare ricette elettroniche

Lo scopo di tale servizio è quello di fornire una lista di singoli NRE, che sono stati utilizzati per numerare ricette elettroniche.

Una ricetta elettronica registrata negli archivi del SAC (anche tramite SAR) è identificata da un NRE che non può più essere utilizzato.

Il servizio può essere utilizzato dalla Regione/P.A., dalla ASL/Azienda Ospedaliera oppure dal singolo medico prescrittore.

Il risultato di tale interrogazione è sempre riferito a singoli NRE.

Per utilizzare il servizio indicare obbligatoriamente o facoltativamente i seguenti valori di input.

Per tutti i soggetti e per ogni tipo di interrogazione indicare obbligatoriamente il pincode cifrato del richiedente.

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di interrogazione NRE utilizzati:

Descrizione campo	Caratteristiche	Fonte
Codice della Regione/P.A.	Elemento obbligatorio per Regione/P.A.-ASL/AO Elemento facoltativo per medico	Regione/P.A.-ASL/AO-Medico
Singolo NRE	Elemento facoltativo	Regione/P.A.-ASL/AO-Medico



Numero lotto	Elemento facoltativo	Regione/P.A-ASL/AO-Medico
Codice fiscale di un medico prescrittore	Elemento facoltativo per Regione/P.A.-ASL/AO Elemento obbligatorio per medico	Regione/P.A-ASL/AO-Medico
Protocollo assegnato dal SAC	Elemento facoltativo	Regione/P.A-ASL/AO-Medico
Data compilazione ricetta "DAL"	Elemento facoltativo	Regione/P.A-ASL/AO-Medico
Data compilazione ricetta "AL"	Elemento facoltativo	Regione/P.A-ASL/AO-Medico

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di accettazione associazione NRE utilizzati:

Formato dell'elemento in caso di corretta ricezione:

Descrizione
Codice NRE
codice fiscale del medico prescrittore a cui l'NRE è associato
protocollo assegnato dal SAC alla ricetta identificata dall'NRE
stato della ricetta identificata dall'NRE
tipologia prescrizione
tipo prescrizione della ricetta identificata dall'NRE
data compilazione della ricetta identificata dall'NRE



5.5. Servizi per la gestione dei dati della ricetta elettronica da parte dei medici prescrittori

I servizi messi a disposizione del medico consentono di procedere all'invio dei dati della prescrizione a carico del SSN, secondo le modalità già esistenti di cui al comma 5-bis dell'articolo 50 della L. 326/2003 e del relativo decreto attuativo DPCM 26/3/2008, utilizzando i Numeri di ricetta elettronici (NRE) resi disponibili dal SAC, anche tramite SAR.

Per tale motivo non si riporta di seguito la descrizione degli elementi costitutivi del messaggio per:

5.5.1. Servizio per l'invio dei dati della ricetta al SAC per la generazione della ricetta elettronica

5.5.2. Servizio di visualizzazione della ricetta elettronica

5.5.3. Servizio per l'annullamento della ricetta elettronica

ma si rimanda al disciplinare tecnico presente nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze (www.sistemats.it) per i dettagli.

5.6. Servizi di gestione della ricetta elettronica da parte delle strutture di erogazione dei servizi sanitari al SAC

5.6.1. Servizio di visualizzazione della ricetta elettronica

Il servizio permette alle strutture di erogazione di visualizzare una ricetta elettronica inserita da un medico prescrittore.

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di visualizzazione ricetta:

Descrizione campo	Caratteristiche	Fonte
Codice PIN criptato in possesso della struttura sanitaria accreditata	Elemento obbligatorio	Erogatore
Numero Ricetta Elettronica	Elemento obbligatorio	Erogatore
Codice fiscale dell'assistito prelevato dalla Tessera Sanitaria	Elemento obbligatorio	Erogatore



Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di accettazione di visualizzazione ricetta:

Formato dell'elemento in caso di corretta ricezione:


Descrizione campo
Dati della ricetta inserita dal medico prescrittore
Codice esito dell'operazione
Descrizione dell'esito dell'operazione
Stato della ricetta, che indica se sia ancora da erogare, se sospesa da un erogatore, se già erogata
Stato della singola prescrizione

5.6.2. Servizio di sospensione della ricetta elettronica da erogare.

Il servizio permette ad una struttura sanitaria accreditata di sospendere momentaneamente l'erogazione di quanto contenuto in una ricetta, posticipando il momento della sua chiusura, in modo da non consentire ad altri di compiere operazioni su di essa.

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di sospensione ricetta:

Descrizione campo	Caratteristiche	Fonte
Codice PIN criptato in possesso della struttura sanitaria accreditata	Elemento obbligatorio	Erogatore
Numero Ricetta Elettronica	Elemento obbligatorio	Erogatore
Codice fiscale dell'assistito prelevato dalla Tessera Sanitaria	Elemento obbligatorio	Erogatore
Tipo di operazione che indica se si tratta di inizio sospensione o revoca sospensione	Elemento obbligatorio	Erogatore



Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di accettazione sospensione ricetta:

Formato dell'elemento in caso di corretta ricezione:

Descrizione campo
Codice esito dell'operazione
Descrizione dell'esito dell'operazione

5.6.3. Servizio per l'invio dei dati della ricetta al SAC da parte delle strutture sanitarie accreditate per la comunicazione di chiusura dell'erogazione di una ricetta elettronica

La struttura di erogazione dei servizi sanitari trasmette telematicamente al SAC (anche tramite il SAR) all'atto dell'utilizzazione della ricetta elettronica le informazioni della effettiva erogazione della prestazione.

Il servizio può essere utilizzato dalla struttura sanitaria accreditata all'erogazione delle prestazioni farmaceutiche e specialistiche a carico del SSN.

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di invio comunicazione di chiusura erogazione:

Descrizione campo	Caratteristiche	Fonte
Codice PIN criptato in possesso del soggetto abilitato all'invio	Elemento obbligatorio	Erogatore
NRE	Elemento obbligatorio	Erogatore
codice fiscale dell'assistito prelevato dalla Tessera Sanitaria	Elemento obbligatorio	Erogatore
Ripetizione per ognuna delle prestazioni erogate		
Numero progressivo prestazione	Elemento obbligatorio	SAC
Codice prestazione medico	Elemento obbligatorio	SAC
Codice prestazione farmacista	Elemento facoltativo, da impostare solo in caso di sostituzione di un	Erogatore



	prodotto farmaceutico secondo la normativa prevista	
Numero identificativo univoco della singola prestazione	Elemento facoltativo, obbligatorio solo in caso di prestazioni farmaceutiche	Erogatore
Chiusura erogazione a posteriori	Elemento facoltativo, che indica che la ricetta è stata erogata non da sistema, ma da promemoria e che la comunicazione di chiusura avviene in un momento successivo all'effettiva erogazione	Erogatore

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio invio comunicazione di chiusura erogazione:

Formato dell'elemento in caso di corretta ricezione:


Descrizione campo	
NRE	
data di ricezione	
Per ogni singola prescrizione erogata	
Numero progressivo prestazione	
Codice prestazione	
codice esito dell'operazione	
descrizione dell'esito dell'operazione	

5.7. Servizio di controllo asincrono della validità dei bollini farmaceutici

Il servizio deve essere utilizzato dalla struttura di erogazione farmaceutica o dal SAC.

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di richiesta di controllo di validità di bollini:

Descrizione campo	Caratteristiche	Fonte
Per ogni farmacia		
Codice farmacia	Elemento obbligatorio	Ministero della salute
Per ogni ricetta o acquisto		



Tipo prescrizione: Indicatore se ricetta SSN o altro identificativo	Elemento obbligatorio	Erogatore
Identificativo prescrizione: NRE se SSN o altro identificativo	Elemento obbligatorio	Erogatore
Tipo operazione: I = Inserimento, C = Cancellazione	Elemento obbligatorio	Erogatore
Data e ora di dispensazione: Gg/mm/aaaa/ Hh:mm	Elemento obbligatorio	Erogatore
Per ogni confezione dispensata		
Codice AIC: Codice di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale	Elemento obbligatorio	Erogatore
Numero identificativo univoco della confezione: Identificativo ai sensi del DM 2 agosto 2001 e s.m.i.	Elemento obbligatorio se l'AIC deve essere dotato di identificativo della confezione	Erogatore



5.8. Servizio di fornitura dati agli erogatori

Il servizio deve essere utilizzato dalla struttura di erogazione.


Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di richiesta di fornitura dati:

Descrizione	Caratteristiche	Fonte
Codice PIN criptato in possesso del soggetto richiedente	Elemento obbligatorio	Erogatore
Periodo di fornitura dati dal: Gg/mm/aaaa/	Elemento obbligatorio	Erogatore
Periodo di fornitura dati al: Gg/mm/aaaa/	Elemento obbligatorio	Erogatore

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio fornitura dati:

Formato dell'elemento in caso di corretta ricezione:

Descrizione campo	Caratteristiche
Codice esito dell'operazione	
Descrizione dell'esito dell'operazione	
Dati resi disponibili dal sistema	Il contenuto ed il formato dei dati resi disponibili dal sistema saranno pubblicati sul sito del sistema TS (www.sistemats.it).



5.9. Servizio di richiesta “ricevute di trasmissione”

Il servizio deve essere utilizzato dalla struttura di erogazione.

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di richiesta di ricevute di trasmissione:

Descrizione	Caratteristiche	Fonte
Codice PIN criptato in possesso del soggetto richiedente	Elemento obbligatorio	Erogatore
Periodo di fornitura dati dal: Gg/mm/aaaa/	Elemento obbligatorio	Erogatore
Periodo di fornitura dati al: Gg/mm/aaaa/	Elemento obbligatorio	Erogatore

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio richiesta di ricevute di trasmissione:

Formato dell'elemento in caso di corretta ricezione:

Descrizione campo	Caratteristiche
Codice esito dell'operazione	
Descrizione dell'esito dell'operazione	
Ricevuta resa disponibile dal sistema	Il contenuto ed il formato della ricevuta resa disponibile dal sistema saranno pubblicati sul sito del sistema TS (www.sistemats.it).



Modello di promemoria


SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE (1)		(2)	
DATI DELL'ASSISTITO			
<i>ANAGRAFICI</i>			
Codice Fiscale	(3)	(3 bis)	
Cognome e nome / Iniziali (ove prescritto dalla legge)	(4)		
Indirizzo (ove prescritto dalla legge)	(5)		
ASL di competenza: (6)			
Sigla provincia		Codice ASL	
ESENZIONE (7)			
<i>ULTERIORI INFORMAZIONI</i>			
Disposizioni regionali	(8)	Tipo Ricetta	(9)
PRESCRIZIONE			
<i>DATI IDENTIFICATIVI</i>			
Descrizione	Quantità	Nota AIFA	Tipologia
(10)	(11)	(12)	(13)
			(14)
Numero confezioni / Prestazioni		(15)	
<i>DATI DIAGNOSI</i>			
Codice nosologico	(16)	Descrizione	(17)
SOGGETTI ASSICURATI DA ISTITUZIONI ESTERE FOREIGN SUBJECT COVERED BY HEALTH INSURANCE (18)			
Codice istituzione competente / Identification number of the institution			
Stato estero / Country			
Numero di identificazione personale / Personal identification number			
Data di nascita / Date of birth			
Numero di identificazione della tessera / Identification number of the card			
Data di scadenza / Expiry date			
Data		(19)	
Codice Fiscale del medico		(20)	
Rilasciato ai sensi dell'art 11 comma 16 del DL 78 del 30 maggio 2010			

Eventuali modifiche del contenuto e del formato del promemoria saranno pubblicati sul sito (www.sistemats.it)



Descrizione dei campi del promemoria

Numero progressivo	Nome campo	Descrizione e specifiche tecniche
1	Intestazione – Denominazione Regione / P.A.	<p>Spazio riservato all'intestazione.</p> <p>Per i medici del SSN l'intestazione deve riportare la dizione: "SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE" oppure "SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – PROVINCIA AUTONOMA DI". Il nome della regione o della provincia autonoma deve essere coerente con il codice della regione/p.a. per cui è stato emesso l'NRE che viene apposto in ricetta.</p> <p>Per i medici del SASN l'intestazione deve riportare la dizione: "MINISTERO DELLA SALUTE – SERVIZI ASSISTENZA SANITARIA NAVIGANTI".</p>
2	Numero ricetta elettronica	<p>Spazio riservato alla stampa del Numero di ricetta elettronica:</p> <p>Il codice deve essere stampato sul promemoria secondo la tecnica di rappresentazione a barre e con caratteri OCR-A nel rispetto delle specifiche di seguito riportate.</p> <p>Il codice della ricetta stampato con la tecnica di codifica a barre deve avere le caratteristiche indicate nella norma ANSI (American National Standards Institute) MH10.8M-1983 per il tipo "3-of-9 Bar Code". Il codice deve avere le seguenti dimensioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) altezza delle barre: minimo mm 7,5; b) spessore nominale delle barre e degli spazi stretti: minimo mm 0,240. Il valore scelto assume il nome convenzionale di modulo e viene indicato con il simbolo M; c) spessore nominale delle barre e degli spazi larghi (indicato con il simbolo S): deve essere tale che il rapporto fra S ed M risulti uguale a 2,5; d) spazio tra un carattere e l'altro: massimo mm 1,2. <p>Le ulteriori specifiche sono quelle previste dalle richiamate norme ANSI.</p> <p>Si precisa che nella rappresentazione in BAR CODE del codice identificativo della ricetta, come sopra individuato, è preceduto e seguito dal carattere standard "asterisco", previsto dalle richiamate norme internazionali con funzione di apertura e di chiusura per la lettura ottica.</p> <p>Le specifiche relative alle caratteristiche tecniche per la stampa dei caratteri OCR-A sono quelle indicate nelle norme ECMA (European Computer Manufacturers Association).</p> <p>Le dimensioni dei caratteri OCR-A da utilizzare sono quelle indicate dalla ECMA come tipo 1 del sottoinsieme numerico (OCR-A, Size 1), che prevede un'altezza standard pari a mm 2,75. Il passo, definito come distanza tra le linee verticali mediane di due caratteri adiacenti, deve essere compreso tra mm 2,3 e mm 4,6, come indicato nelle norme ECMA. Le ulteriori specifiche sono quelle previste dalle richiamate norme ECMA.</p>



		Per assicurare la migliore leggibilità con le apparecchiature di lettura ottica il codice identificativo della ricetta deve essere stampato in colore nero. Il Numero di ricetta elettronica deve essere stampato anche in cifre e lettere.
3	Codice fiscale	Codice fiscale dell'assistito
3 bis	Codice fiscale in formato a barre	Il Codice fiscale dell'assistito indicato nel campo 3 deve essere stampato sul promemoria secondo la tecnica di rappresentazione a barre, come descritto al precedente numero 2
4	Cognome e nome / iniziali	Cognome e nome dell'assistito oppure iniziali dello stesso ove prescritto dalla legge. Ove richiesto dall'assistito il campo può essere oscurato in stampa secondo quanto previsto dall'articolo 87, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni per le prescrizioni farmaceutiche. In via informatica si può risalire all'identità dell'interessato solo in caso di necessità per finalità di controllo della correttezza della prescrizione ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili. In caso di oscuramento deve comparire la scritta "OSCURATO AI SENSI DELL'ART 87, COMMA 2, DLG 30 giugno 2003, N.196"
5	Indirizzo	Indirizzo dell'assistito ove prescritto dalla legge. Ove richiesto dall'assistito il campo può essere oscurato in stampa secondo quanto previsto dall'articolo 87, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni per le prescrizioni farmaceutiche. In via informatica si può risalire all'identità dell'interessato solo in caso di necessità per finalità di controllo della correttezza della prescrizione ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili. "OSCURATO AI SENSI DELL'ART 87, COMMA 2, DLG 30 giugno 2003, N.196"
6	Residenza	Codice sigla provincia e ASL di competenza
7	Esenzione	Lo spazio è destinato a contenere informazioni sulle esenzioni sanitarie e da reddito a carico dell'assistito. Indicare con la scritta "NON ESENTE" la condizione di assenza di qualsiasi tipo di esenzione a carico dell'assistito, altrimenti indicare il codice dell'esenzione.
8	Disposizioni regionali	Spazio destinato a disposizioni regionali specifiche
9	Tipo ricetta	Il campo permette di identificare una tipologia di ricetta relativamente alla tipologia di assistito. Il campo non deve essere compilato per gli assistiti SSN residenti, mentre deve obbligatoriamente contenere il valore specifico per le altre tipologie di assistiti
10	Descrizione	Descrizione della prestazione, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
11	Quantità	Quantità della prestazione a cui si fa riferimento nella corrispondente riga della descrizione
12	Nota AIFA	Nota associata alla descrizione di farmaco a cui si fa riferimento nella corrispondente riga della descrizione
13	Tipologia	Indica la tipologia di prescrizione. Indicare: "S" per suggerita,



		“H” per ricovero, il CODICE SPECIFICO per altre tipologie di prestazioni di pertinenza regionale o di ASL o SASN
14	Priorità	Indica la priorità di richiesta della prestazione da parte del medico prescrittore. Indicare: “U” per urgente, “B” per breve, “D” per differita, “P” per programmata
15	Numero confezioni / Prestazioni	Indica il numero totale delle confezioni o delle prestazioni presenti in ricetta, come somma del campo Quantità.
16	Codice nosologico	Codice nosologico secondo la classificazione ICD9-CM, da indicare nei casi previsti. In caso di assenza di tale codice compilare, in alternativa, il campo 17.
17	Descrizione	Descrizione testuale della diagnosi da indicare nei casi previsti. In caso di assenza di tale descrizione compilare, in alternativa, il campo 16.
18	Soggetti assicurati da istituzioni estere	Sezione dedicata alla rilevazione dei dati inerenti ai soggetti assicurati da istituzioni estere forniti di tessera europea di assicurazione malattia(o del suo certificato sostitutivo provvisorio) o altro attestato di diritto.
19	Data	Data di compilazione della ricetta da parte del medico
20	Codice fiscale del medico	Codice fiscale del medico che compila la ricetta

11A14746

